



# Città di Pianella

Provincia di Pescara

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Pianella li 14 dicembre '22

Spett.le  
**Dirigente Servizio**  
**Valutazioni Ambientali**  
 mail pec: [dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)  
 mail: [dpc002@regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@regione.abruzzo.it)

*Al Sindaco del Comune di Pianella*  
*Avv. Sandro Marinelli*  
*Sede*

<b>Oggetto:</b>	<b>PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' a V.I.A. pratica n.0335552/22 - CASCINI COSTRUZIONI srl - attuazione di modifiche allo stabilimento di recupero rifiuti non pericolosi di natura inerte - PIANELLA (Pe)</b>
-----------------	---

Il sottoscritto arch. Domenico Fineo in qualità di Responsabile dell'Area Gestione del Territorio del Comune di Pianella, in relazione alla comunicazione di convocazione al CCR VIA del 15.12.2022 vs riferimento prot.n. 0521753 del 07.12.2022 acquisita al protocollo generale di questo ente in data 12.12.2022 con prot.n. 0024493, con la presente, formalizza la propria "dichiarazione"/"parere di competenza", relativamente alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA per l'attuazione di modifiche allo stabilimento di recupero rifiuti non pericolosi di natura inerte della ditta Cascini Costruzioni srl in Pianella (Pe).

*"Preliminarmente si evidenzia che, in relazione alle previste e ipotizzate modifiche dello stabilimento di recupero rifiuti non pericolosi di natura inerte del proponente Cascini Costruzioni srl, non risulta attivato presso questo Ente, nessun procedimento di variante puntuale e specifica del sito oggetto di intervento rispetto al PRG vigente ed al PRG adottato.*

*Attualmente il Comune di Pianella ha in itinere la Variante generale al PRG vigente adottata con Del. di C.C. n. 5 del 30.01.2020 e in data 21.11.2022 con Delibera n.37, ha esaminato tutte le osservazioni pervenute. Nello specifico ed in relazione all'ambito oggetto di intervento, il consiglio comunale ha accolto*





# Città di Pianella

Provincia di Pescara

## AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

*un'osservazione a carattere generico espressa da un cittadino ivi residente, che mirasse a contenere lo sviluppo dell'area industriale e artigianale di Cerratina, stante la diretta vicinanza con le abitazioni civili ivi presenti. Il Consiglio Comunale ha accolto tale osservazione esprimendo di fatto una scelta pianificatoria, di non ampliare rispetto alle previsioni già impresse nel nuovo strumento urbanistico alle aree artigianali industriali della frazione di Cerratina.*

*Analizzando il documento tecnico redatto dall'ing. Marta Di Nicola, consulente della Cascini Costruzioni, denominato "Relazione Tecnica - Studio Preliminare Ambientale", si riscontra che le aree interessate dalla modifica sostanziale dello stabilimento esistente, sono le particelle n.ri 1404, 1661, 225 (in parte) del foglio di mappa n.27. La particella n. 225 è destinata sia dal PRG vigente che dal PRG in variante a zona agricola E, mentre la particella n.1661, in gran parte destinata dalla PRG in variante a zona D4 nell'attuale strumento urbanistico vigente rientra anch'essa in zona E agricola, ulteriore e inferiore porzione della medesima particella n.1661, rientra in zona agricola E sia nel PRG Vigente che nell'Adottato. La particella n.1404 è stata oggetto di osservazione accolta dal Consiglio Comunale e sarà sottoposta a modifica cartografica nel PRG di variante. Allo stato attuale in vigore delle norme di salvaguardia, l'intervento non è compatibile e realizzabile, in quanto contrasta con la normativa specifica dei relativi ambiti e stante la volontà espressa dal proponente di realizzare un impianto in deroga alle previsioni urbanistiche vigente e adottate, non avendo conseguito nessun atto di indirizzo o di volontà espressa da parte dell'organo locale competente, resta un esercizio progettuale fine a se stesso e non attuabile, in quanto, la volontà e le scelte di pianificazione territoriale e di modifica degli strumenti urbanistici puntuali compete al Consiglio Comunale. Pertanto stante l'assenza di qualsivoglia procedura e/o istanza e/o proposta espressa dal proponente all'Organo Competente, l'intervento di cui in oggetto, resta inattuabile per palese contrasto con la regolamentazione urbanistica vigente ed adottata.*

*Corre l'obbligo rappresentare che molte problematiche di gestione ambientale delle polveri e dei rumori hanno investito lo scrivente ufficio da parte di cittadini residenti in prossimità del sito, che hanno manifestato i propri disagi, dovuti alla mancata realizzazione della barriera verde perimetrale al lotto, prevista nei titoli abilitativi originari (PUC n.2 del 29.01.2014 e PUC n.4 del 22.08.2016) e ad evidenti non corretti funzionamenti dei sistemi di pioggia per stemperare le polveri in eccesso durante le lavorazioni. Manca nel documento tecnico di progettazione una specifica sezione dedicata alla risoluzione della problematica rispetto alle vicine abitazioni civili e va approfondita a parere dello scrivente l'analisi di minimizzazione dei disagi, stante le scelte pianificatorie del passato, del tutto discutibili, esperite nell'autorizzare la realizzazione di un'area residenziale così prossima e vicina ad un'area artigianale e industriale nell'ambito della frazione di Cerratina. Tale problematica è stata gestita con la redazione del nuovo PRG in variante al vigente, limitando l'estensione dell'ambito D4 ed allontanando il limite di detto ambito rispetto alle aree residenziali ivi presenti. Di fatti l'unica porzione prevista in modifica nel nuovo PRG riguarda la sola particella n.1661, (in parte destinata a zona agricola E), che all'attualità è gravata dalle misure di salvaguardia, giusto comma 3 dell'art.12 del DPR n.380/01 e ss.mm.ii., che, stabilisce in caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, la sospensione di ogni determinazione in ordine alla domanda. Pertanto, l'intervento proposto di ampliamento dell'area di pertinenza dello stabilimento produttivo esistente non risulta perseguibile per palese contrasto con l'assetto urbanistico vigente e adottato.*





# Città di Pianella

Provincia di Pescara

## AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

*Infine dalla documentazione prodotta in atti e nello specifico dalle riproduzioni delle foto carte, si evince palesemente che, la particella n. 1161, risulta già recintata e adibita a deposito inerti, in quanto, dalle foto carte, sono chiaramente visibili cumuli di materiale ivi stoccati oltre alla presenza di mezzi da lavoro, su un'area attualmente destinata a zona Agricola E, incompatibile con il predetto esercizio di attività produttiva. Ciò pone il predetto procedimento in una chiara situazione di discrasia metodologica, in quanto la Valutazione di assoggettabilità a VIA deve essere preventiva agli interventi e non postuma. Ci si riserva d'ufficio l'espletamento delle verifiche e accertamenti previsti dall'attuale normativa in materia vigente ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 DPR n.380/01 e ss.mm.ii."*

La presente è resa nelle forme e modalità previste per legge e per gli usi consentiti, per eventuali informazioni si potrà contattare lo scrivente attraverso i seguenti contatti e-mail: [resptecnico@comune.pianella.pe.it](mailto:resptecnico@comune.pianella.pe.it) e-mail pec: [protocollo@pec.comune.pianella.pe.it](mailto:protocollo@pec.comune.pianella.pe.it) tel.: 085/9730218 cell. +39 333/3577885.

Si coglie l'occasione per porgerle cordiali saluti.

Il Responsabile dell' Area Gestione del Territorio  
**arch. Domenico FINEO**

